

N. 1102/17 R.V.G.

TRIBUNALE CIVILE
SETTORE ESECUZIONI - FALLIMENTI

Il Giudice, dr. Sergio Malgeri,

Letti gli atti, sciolta la riserva formulata all'udienza del 28.5.2018;

Vista la proposta di piano del consumatore ex art.12 bis L.3/12, depositata in cancelleria in data 13.7.2017 da [REDACTED] con richiesta di dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali, nonché la sospensione delle trattenute sullo stipendio derivanti dalla cessione del quinto e dal prestito con delega cessione doppio quinto (con conseguente revoca in caso di omologa del piano), nonché la sospensione dei procedimenti di esecuzione eventualmente in corso;

Considerato:

che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt.7, 8 e 9 L. 3/12;
che, tra l'altro, vi è allegata relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (OCC – Commercialisti Locri), redatta dal gestore designato, dr. Fausto Pugliese;
che non risultano atti in frode ai creditori;

Considerato:

che, a seguito del provvedimento di questo giudice dell'8.2.2018, [REDACTED] ha depositato in data 3.4.2018 (parziale) modifica all'originaria proposta, corredata da aggiornamento della relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;
che anche tale integrazione (come già l'originaria proposta) è stata comunicata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, ai sensi degli artt.9, 12 bis L. 3/12 all'agente di riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente, nonché (nel rispetto del termine dilatorio di gg.30) a tutti i creditori, con avviso della data fissata per la discussione davanti al giudice;

Ritenuto, con riferimento alla omologabilità della proposta:

a) che, a seguito dell'integrazione della proposta e dell'ulteriore documentazione prodotta dal [REDACTED] appaiono superate le contestazioni preliminari sull'ammontare dei crediti, sollevate dal creditore BNL s.p.a con comparsa depositata in data 7.12.2017, evidenziandosi in particolare che:

a1) il [REDACTED] ha provveduto a riquantificare il credito di BNL in relazione al mutuo ipotecario n. 663561 del 27.8.2010, al fine di ricomprendervi anche gli interessi maturati e maturandi sino alla completa esecuzione del piano (da computarsi, come precisato, nel provvedimento di questo g.e. dell'8.2.2018, che qui si richiama, al tasso convenzionale sino al 31.12.2018 ed al tasso legale sino all'esecuzione del piano; si precisa che, essendo stata assunta in riserva la presente decisione entro il 31.12.2018, la circostanza che il deposito del presente decreto sia successivo a tale data non può gravare sul ricorrente, costringendolo a modifica della proposta);

a2) il ricorrente ha documentato (con le note depositate il 19.12.2017 ed i relativi allegati, e con le successive note del 17.5.2018 e relativo allegato) di avere azzerato le minori passività (nei confronti di BNL) non comprese nel piano (asseritamente sopravvenute rispetto alla sua presentazione),



ovvero il “fido” (apertura di credito in c/c) e lo scoperto su carta di credito, con limite di utilizzo di € 2.000,00;

b) che il piano proposto appare fattibile (in quanto, a fronte del reddito medio disponibile, il pagamento dei ratei previsti consentirà di garantire al nucleo familiare del [redacted] composto dal medesimo e dalla coniuge [redacted] una disponibilità media - € 1.486,11 - superiore alla spese media mensile di circa € 1.350,00 - necessaria per il sostentamento dello stesso – vedi relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi del 4.7.2017 a p.16, conclusione su cui non incide il lieve aumento del rateo da € 578,89 ad € 602,44 previsto nell’aggiornamento della proposta);

la dilazione delle passività (nella percentuale indicata; 70% per il credito ipotecario BNL; 25% per i crediti chirografari) in 142 ratei mensili, i primi dieci di € 585,60 ciascuno a copertura delle spese in prededuzione, al netto dell’acconto di € 244,00 già versato, e i successivi 132 di € 602,44 ciascuno (per una durata complessiva di undici anni e dieci mesi) non è, di per sé, incompatibile con la natura e la struttura dell’istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, come ricostruita dalla giurisprudenza maggioritaria;

si sottolinea, infatti, che *“in assenza di una previsione normativa del limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, va esclusa l’individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l’ammissibilità del piano del consumatore, dovendosi preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie”* (così, tra le più recenti, Trib. Como, 24/5/2018 in www.ilcaso.it); e che il principio ispiratore delle procedure in esame, di origine comunitaria, della c.d *second chance*, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. “considerando” 10 Reg. 848/2015 UE), mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento, cosicché l’adozione di una interpretazione eccessivamente restrittiva dell’ammissione alle procedure in esame, e in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l’omologa una specifica durata (ad es. ultraquinquennale, in applicazione analogica dei principi elaborati in materia di concordato preventivo) rischia di minare l’effettività dello strumento (tra le cui finalità, aspetto che assume specifica ed essenziale rilevanza in una zona economicamente depressa come quella del circondario di Locri, afflitto dalla piaga della ‘ndrangheta, vi è anche quella di arginare il fenomeno il ricorso al mercato dell’usura da parte di consumatori sovraindebitati - v. relazione illustrativa alla L. 3/2012, in cui si annovera tra le finalità della legge, quella “di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell’usura e, quindi, al crimine organizzato”);

c) che il piano, inoltre, risulta costituire in concreto una alternativa più vantaggiosa di quella liquidatoria, sia per il creditore ipotecario che per quelli chirografari; nella relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi si espone che all’unità immobiliare di proprietà del consumatore (appartamento in [redacted] piano terra, in catasto fabbricati al f. [redacted] art.lla 49 sub 4, cat. A/4, cl.3, di mq. 73 di superficie) è stato assegnato in perizia stragiudiziale giurata, espletata su incarico del ricorrente, il valore di € 50.000,00, inferiore alla somma capitale (€ 53.522,91) garantita nel piano al creditore ipotecario BNL (con abbattimento del 30% dell’importo dovuto);

nella stessa relazione si aggiunge che il valore del bene (avuto riguardo alle condizioni scadenti dell’immobile, necessitante di manutenzione esterna che interna) secondo i dati OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dovrebbe collocarsi intorno ad € 65.700,00, ma che “considerato il difficile momento del mercato immobiliare si ritiene prudenziale e congruo attribuire all’immobile il valore di € 50.000,00 stabilito nella perizia”;

la conclusione testè riportata appare plausibile, tanto più che non solo è fatto notorio dall’esperienza giudiziaria la riduzione del prezzo a base d’asta prima della effettiva vendita, ma è già



normativamente prevista agli artt.571, 572 c.p.c. l'ammissibilità di offerta per un valore inferiore di $\frac{1}{4}$ rispetto al prezzo base e, quindi, nel caso di specie, avuto a riferimento il valore OMI, per un importo di soli € 49.275,00;

quanto appena illustrato esclude in radice che, in caso di alternativa liquidatoria (sia pure da attuarsi secondo gli artt.14 ter ss. L.3/12), i creditori chirografari possano conseguire un vantaggio maggiore di quello per loro previsto nel piano;

d) che, in base alle informazioni acquisite ed esposte nella relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, deve escludersi che il consumatore abbia assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

allo stato il nucleo familiare del [redacted] può contare su un reddito netto complessivo di € 2.065,00 circa (derivante dalle entrate del ricorrente, ovvero stipendio, quale dipendente pubblico, di circa € 1.550, gravato da cessione del quinto pari ad € 195,00 con scadenza 06/2023 e da prestito con delega pari ad € 155,00 con scadenza 02/2026, pensione per ciechi invalidi parziali "ventesimisti" di € 202,46 e dalla pensione di invalidità [redacted] e della coniuge, [redacted] di € 312,56, non potendosi considerare l'indennità di accompagnamento percepita dalla medesima, ipovedente grace, e destinata a persona che la accompagna) insufficiente a sostenere i complessivi ratei per i prestiti contratti, pari a complessivi € 1.860,63;

l'indebitamento originario, però, era stato assunto nella convinzione che il nucleo familiare potesse nel tempo mantenere la propria capacità reddituale, che era determinata anche dai proventi dell'attività professionale di [redacted] cessata a causa di fattori imprevedibili (perdita di clienti importanti, quali il Comune di Siderno, perdurare del periodo crisi economica generalizzata, con conseguente tracollo del fatturato, tale da costringere [redacted] alla cessazione della partita IVA ed alla cancellazione dall'Albo dal febbraio 2014);

gli indebitamenti successivi (come il prestito personale BNL – Gruppo BNP Paribas del 20.3.2014, con residuo al 26.5.2017 di € 46.730,57; il finanziamento con la stessa banca del marzo 2016, con residuo debito al 30.6.2017, di € 12.144,98) sono stati assunti per la necessità di fronteggiare, oltre ad ordinarie spese familiari, spese sanitarie sopraggiunte, assai onerose, ma indifferibili (nella relazione si segnala, tra l'altro, l'intervento agli occhi, subito dalla [redacted] eseguito presso struttura specialistica di Milano, per una spesa, documentata, per il solo intervento di € 7.152,00, cui naturalmente vanno aggiunte le spese accessorie di viaggio, vitto ed alloggio, connesse alle visite di controllo; con la verosimile prospettiva di dovere affrontare ulteriori interventi, espletabili solo presso istituti specializzati fuori Regione, per scongiurare la cecità assoluta);

non risulta, del resto, che i coniugi [redacted] mantengano (o abbiano mai mantenuto) un tenore di vita dispendioso o ricorrano (o siano mai ricorsi) a spese voluttuarie; il mutuo fondiario trentennale contratto in data 27.8.2010 è stato in buona parte finalizzato all'estinzione del debito derivante da precedente mutuo finalizzato all'acquisto dell'alloggio popolare in [redacted] destinato ad abitazione dei genitori e della sorella del ricorrente, diversamente abile, che vive con loro;

e) che, pertanto, ricorrono i presupposti per l'omologa del piano proposto da [redacted] in data 13.7.2017, come modificato ed integrato in data 3.4.2018, e che va disposto, ai sensi dell'art.12 bis c.3 L.3/12, che il presente provvedimento sia, a cura dell'organismo di composizione della crisi (OCC – Commercialisti Locri), comunicato ai creditori interessati e pubblicato sul sito INTERNET www.ilcaso.it;

Considerato con riferimento alle ulteriori richieste del ricorrente



d) che sulle richieste interinali (sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali, nonché sospensione delle trattenute sullo stipendio derivanti dalla cessione del quinto e dal prestito con delega cessione doppio quinto e dei procedimenti di esecuzione eventualmente in corso) questo giudice si è già pronunciato (negativamente) con provvedimento del 20.9.2017, che può essere qui richiamato;

e) che, invece, va accolta la richiesta di revoca dalla cessione del quinto prevista nel contratto di finanziamento n.103720 stipulato con BNL Finance – Gruppo BNP Paribas in data 10.7.2013 (con scadenza 06/2013) e della delega – cessione doppio quinto prevista nel contratto di finanziamento n.236973 stipulato con BNL Finance – Gruppo BNP Paribas nel marzo 2016 (con scadenza 02/2026), e, conseguentemente, va ordinato al datore di lavoro di [REDACTED] di cessare di trattenere le corrispondenti somme (pari al 13.7.2017 rispettivamente ad € 195,00 per la cessione n.103720 ed € 155,00 per la delega n. 236973; va, infatti, rilevato che, ai sensi dell'art.12 bis c.7 L.3/12, il decreto di omologa del piano del consumatore deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, cosicché **con effetto dall'omologa** possono ritenersi applicabili, nel caso di specie, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti tra cessione di credito e fallimento (e/o pignoramento), secondo cui "La natura consensuale del contratto di cessione di credito - relativo a vendita di cosa futura, per la quale l'effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza - comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria" con la conseguenza che "nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n. 2, c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione" (Cass. 17/01/2012, n. 551; Cass. 31/08/2005 n. 15590); la non opponibilità della cessione dei crediti futuri successivi alla omologa del piano implica, come rimarca la dottrina e diffusa giurisprudenza di merito, che di detti crediti ceduti può ancora disporre il debitore per organizzare il piano verso i creditori, tra i quali, però, va compresa anche il cessionario per il residuo finanziamento non rimborsato fino a tale data;

Visto l'art.12 bis L.3/12;

P.Q.M.

Omologa il piano del consumatore proposto da [REDACTED] (c.f. [REDACTED] in data 13.7.2017, come modificato ed integrato in data 3.4.2018.

Dispone che il presente provvedimento sia, a cura dell'organismo di composizione della crisi (OCC – Commercialisti Locri), comunicato ai creditori interessati e pubblicato sul sito INTERNET www.ilcaso.it.

Revoca la cessione del quinto prevista nel contratto di finanziamento n.103720 stipulato con BNL Finance – Gruppo BNP Paribas in data 10.7.2013 (con scadenza 06/2013) e della delega – cessione doppio quinto prevista nel contratto di finanziamento n.236973 stipulato con BNL Finance – Gruppo BNP Paribas nel marzo 2016 (con scadenza 02/2026), e, conseguentemente, **ordina** al datore di lavoro di [REDACTED] di cessare di trattenere le corrispondenti somme (pari, alla data del 13.7.2017, rispettivamente ad € 195,00 per la cessione n.103720 ed ad € 155,00 per la delega n. 236973);



autorizza il ricorrente, [REDACTED], a notificare direttamente al datore di lavoro il presente ordine di cessazione delle trattenute.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite ed all'organismo di composizione della crisi.

Locri, 5.3.2018

Il Giudice
Dr. Sergio Malgeri

